



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 03, del mese di Febbraio alle ore 12:30, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 3482/2016 DECRETO N. 19

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI. VARIANTE AL PRG DENOMINATA "VARIANTE PARZIALE N. 18/2015", ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N.63 DEL 28.07.2015 AI SENSI DELL'ART. 15 L.R. 47/1978 E SS.MM.II. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008, IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DI PIANO CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO. FORMULAZIONE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART.15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/78 E SS.MM.II. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente/P.O. del Servizio Pianificazione Territoriale

Vista la Variante al PRG denominata “Variante Parziale n. 18/2015”, adottata con delibera C.C. n. 63 del 28.07.2015 ai sensi ex art. 15 legge regionale 47/78, pervenuta a questa Amministrazione provinciale in data 26/08/2015, agli atti con nota prot. prov.le n. 74635 del 26.08.2015;

Premesso che:

- il Comune di San Mauro Pascoli è dotato di P.R.G. approvato dalla Giunta Provinciale n. 41143/245 del 03.06.2003, cui sono susseguite numerose varianti parziali;
- è attualmente in itinere la predisposizione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) che coinvolge, oltre al di Comune San Mauro Pascoli, anche i Comuni di Savignano sul Rubicone e di Gatteo. Alla data del 08.05.2014 si è infatti conclusa la Conferenza di pianificazione ed in data 24.05.2014 è stato sottoscritto l'Accordo di pianificazione fra questa Provincia e l'Unione dei Comuni del Rubicone;

Richiamato quanto segue:

- sulle Varianti al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- la Provincia esprime, nell'ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 ed all'art. 13 della L. 64/74;
- in base all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., lo strumento in oggetto è sottoposto alla “verifica di assoggettabilità” a VAS ; pertanto, contestualmente all'invio della Variante in oggetto, il Comune ha trasmesso alla scrivente Amministrazione anche il Rapporto ambientale preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
- ai sensi del comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., Comune e Provincia, rispettivamente in qualità di autorità procedente ed autorità competente, hanno individuato i soggetti competenti in materia ambientale, in AUSL di Cesena, ARPA sezione Forlì Cesena e Consorzio di Bonifica della Romagna;
- la Provincia, in quanto autorità competente, decide in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'art. 1 della L.R. 9/2008;

Vista la Legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale vigenti;

Visti i seguenti strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3065 in data 28.02.1990;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 98), adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1193 del 27.09.99 (BUR n. 102 del 11.08.99);

- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con Del. C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006 e successiva Variante integrativa approvata con Del. C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con Del. C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con Del. C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con Del. C.P. n. 84071/175 del 24.09.2007;

Vista altresì:

- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. e adottata con Del. C.P. n. 146884/183 del 19.12.2013;
- la Variante al PIAE adottata con Del. C.P. n. 111736/256 del 17.12.2013;

Dato atto che come elencato nella Deliberazione CC n. 63/2015 di adozione della Variante in oggetto, la stessa si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Modifica normativa alle norme Tecniche di Attuazione;
- Tavola 01 "Zonizzazione del territorio San Mauro Mare" – scala 1:2000;
- Tavola 06 "Zonizzazione del territorio Capoluogo" – scala 1:2000;
- Tavola Zona A – Disciplina particolareggiata – scala 1:1000;
- Tavola A Zonizzazione del Territorio Nord – scala 1:5000;
- Tavola B Zonizzazione del Territorio Sud – scala 1:5000;
- Tavola A-ps Piano dei servizi Territorio Nord – scala 1:5000;
- Tavola B-ps Piano dei servizi Territorio Sud – scala 1:5000;
- Elenco aree interessate dai vincoli espropriativi e dei nominativi dei relativi proprietari secondo le risultanze catastali ex art. 10 L.R. n. 37/2002;
- Studio Verifica di assoggettabilità a VAS;

Dato atto che l'avvio del deposito della Variante Urbanistica in oggetto decorre a far data dal 12 agosto 2015 per 30 giorni consecutivi;

Vista la richiesta di integrazioni formulata dalla Provincia con atto prot. prov. le n. 2015\82755 del 24/09/2015;

Viste le integrazioni trasmesse dal Comune, pervenute in data 10/12/2015 ed acquisite al prot. prov. le 2015\104272 di pari data;

CONSTATATO che la presente Variante, come descritto nella Relazione di progetto, propone modifiche così articolate:

1) Modifiche Cartografiche

I contenuti cartografici della presente Variante si riferiscono a:

1. Cambio di classificazione urbanistica di un area privata posta a San Mauro Mare denominata “ex Arena Arcobaleno” da zona D4.1 “Zona per attività produttive soggette a particolari prescrizioni attuative” in zona G3 “Zona per servizi di interesse comune”;
2. Piccolo ampliamento della zona F1.1 “Zone per attrezzature sportive” localizzata in via Bachelet per consentire l’adeguamento e la riqualificazione dell’attività sportiva esistente; conseguentemente si riduce il perimetro della zona B1.8 adiacente ;
3. Modifiche alla zona urbanistica F1 “Zone per attrezzature sportive” localizzata in via XX settembre; tali modifiche consistono in:
 - corretta rappresentazione cartografica delle strade comunali Via Monti e Via Galilei;
 - corretta rappresentazione dell’esistente zona G4 “Parcheeggio Pubblico”;
 - corretta rappresentazione della porzione di proprietà pubblica sul quale insiste l’impianto sportivo esistente da zona F3 “zona di rigenerazione ambientale e di riequilibrio ecologico” a zona F1 “Zone per attrezzature sportive”;
 - cambio di classificazione urbanistica da zona F3 “zona di rigenerazione ambientale e di riequilibrio ecologico” a zona F1 “Zone per attrezzature sportive” per consentire l’ampliamento della tribuna spettatori del campo da calcio;

2) Modifiche Normative:

I contenuti normativi della presente Variante si riferiscono a:

1. Art. 16 “Zona Urbanistica B1 – Zona residenziale urbanizzata”; all'interno di tale articolo normativo al punto 3 “prescrizioni e vincoli di zona” al comma 8 relativo alla sotto-zona B1.8, viene specificato l’atto di avvenuta cessione delle aree a standard già previste, nonché i nuovi parametri di SU max mq. 854 e Hmax 12.00 mt; ciò a seguito della modifica della Superficie fondiaria, ridotta come specificato al punto 2. del paragrafo “modifiche cartografiche”;
2. Art. 18 “Zona Urbanistica B3 – Zona edificata di ristrutturazione urbanistica”; al punto 2 “parametri” relativamente alla sottozona B3.2 Macello comunale, si ammette l’ampliamento della SU esistente di mq. 150, per la realizzazione di celle frigorifere e/ vani accessori per l’osservanza delle normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica ed al fine di mantenere l’uso esistente dell’edificio;
3. Art. 154 “scheda guida all’attuazione n° 10 – zona D4 per attività produttive soggette a particolari prescrizioni attuative”; viene eliminato il paragrafo relativo alla zona D4.1 denominata “ex Arena Arcobaleno”;

3) Contenuti del Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS;

Il Rapporto ambientale a corredo della presente variante, analizza in modo generico e poco circostanziato gli impatti di ogni singola proposta di modifica al PRG.

Il documento infatti si compone di una prima parte in cui sono descritti tutti gli interventi e le modifiche proposte dal procedimento di variante; nella seconda parte il Rapporto Ambientale contestualizza le modifiche proposte in relazione al Piano di classificazione acustica e al PTCP;

Infine il Rapporto Ambientale nel capitolo 3 “Valutazione degli effetti ambientali” valuta positivamente gli effetti delle modifiche proposte sull’ambiente definendo gli interventi migliorativi e senza effetti negativi sull’ambiente concludendo pertanto che non è necessario predisporre misure mitigative.

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 5 e dell’art. 14, comma 2, della legge regionale 47/78 che:

- le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;

- siano assicurate:

- l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
- la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
- la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/78;
- l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78;
- il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha acquisito il parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Cesena, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25.11.2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori (prot. Prov.le n. 2015/77868 del 07/09/2015). L'Azienda U.S.L. di Cesena ha espresso parere favorevole con una condizione alla quale l'Amministrazione comunale è tenuta a conformarsi;

Verificato l'iter amministrativo: lo strumento urbanistico in oggetto, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.07.2015, secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii. Il Comune, ha dichiarato l'avvenuta comunicazione della Variante alle seguenti autorità militari:

- Comando militare Esercito Emilia - Romagna
- Comando VI Reparto Infrastrutture
- Comando I Regione Aerea – Direzione Demanio

Verificata la completezza degli atti:

La Variante in oggetto risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria, infatti è stata prodotta l'attestazione del Sindaco (nota 10.08.2015) certificante:

- che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non è soggetto alla disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla L. 9.7.1908, n. 445, riguardante il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede;
- che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non è sottoposto al vincolo stabilito dal R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 concernente il vincolo per scopi idrogeologici;

CONSIDERATO

A) Espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in merito alla compatibilità delle previsioni di Piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

La documentazione di variante è stata integrata con una relazione geologica relativa alle modifiche cartografiche n.1 e n.3, in quanto il cambio di classificazione di zona, previsto per tali comparti, comporta delle ricadute sulla valutazione della pericolosità sismica.

La relazione geologica integrativa ha quindi approfondito tali temi.

L'area di variante n.1 si trova a circa 200 metri dalla linea di costa, su terreni costituiti da sabbie marine di età olocenica, in area storicamente a rischio di fenomeni di liquefazione dei terreni in caso di sisma. Tale depositi di origine marina, localmente dello spessore di circa 8 metri, poggiano sulle alluvioni continentali di età pleistocenica.

Sulla base di prove geognostiche e geofisiche pregresse, è stata effettuata una valutazione di c. d. III livello della risposta sismica locale, secondo le metodologie previste dalla normativa regionale DAL 112/2007.

L'analisi ha identificato il comportamento locale dei terreni in caso di sisma, evidenziando l'assenza di importanti amplificazioni di carattere stratigrafico, con un rapporto PGA/PGA_0 pari a circa 1,4,

inferiore a quella derivata dalle tabelle di II livello, ed una frequenza fondamentale di sito compresa tra 0,6 e 1,8 Hz.

In relazione al rischio di liquefazione, è stata evidenziata la presenza di terreni con tendenza alla liquefazione, sino alla profondità di circa 8 metri, facendo ritenere gli effetti di uno scuotimento sismico sulle strutture, di livello definito "medio - alto", con importanti effetti di deformazione indotta. La progettazione dovrà quindi ridurre/eliminare tale rischio, attuando gli accorgimenti necessari a migliorare le caratteristiche geotecniche delle sabbie presenti (ad esempio tramite metodi di vibro-flottazione, aumento della densità relativa) o by-passando lo strato a rischio, poggiando le fondazioni sulle litologie sottostanti.

Si segnala, inoltre, che l'area ricade in ambito "Aree di potenziale allagamento" di cui all'art. 6 del PSAI dei Bacini Regionali Romagnoli, con tirante idrico di riferimento pari a 50 cm. e pertanto soggetta alla relativa normativa.

L'area di Variante n.3, è invece ubicata immediatamente a monte dell'autostrada A14, in ambito di pianura, con la presenza dei depositi continentali olocenici - pleistocenici. Le prove effettuate, hanno mostrato la presenza di litologie principalmente fini, coesive (limoso - argillose). Poichè il progetto prevede realizzazione di tribune spettatori per eventi sportivi, con capienza maggiore di 100 persone, si è resa necessaria un'analisi di risposta sismica di III livello. Anche in questo caso, le registrazioni hanno escluso importanti amplificazioni di carattere stratigrafico, con un rapporto PGA/PGA_0 atteso

pari a circa 1,5 ed una frequenza fondamentale pari a circa 2.2 Hz, con un secondo picco a circa 0.8 Hz. Di tali dati dovrà tener conto il progettista in fase di calcolo esecutivo.

Sulla base delle analisi presenti nella Relazione geologica, a firma del Dott. Geol. Massimo Borghetti, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** in relazione alla compatibilità delle previsioni di Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

- **Variante Cartografica n.1: La progettazione esecutiva dovrà ridurre/eliminare il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione, attuando gli accorgimenti necessari a migliorare le caratteristiche geotecniche delle sabbie presenti (ad esempio tramite metodi di vibro-flottazione, aumento della densità relativa) o by-passando lo strato a rischio, poggiando le fondazioni sulle litologie sottostanti.**

B) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e ss.mm.ii.

In riferimento alla modifica n. 3 che propone la "corretta rappresentazione" della porzione di proprietà pubblica sulla quale insiste l'impianto sportivo esistente, da zona F3 "zona di rigenerazione ambientale e di riequilibrio ecologico" a zona F1 "Zone per attrezzature sportive"; si ritiene di dover specificare quanto segue :

- Nonostante il campo sportivo sia completamente realizzato, si ritiene di dover comunque mantenere all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada A-14 a contorno della struttura sportiva la zonizzazione F3 "zona di rigenerazione ambientale e di riequilibrio ecologico", in quanto vista la destinazione pubblica dell'area e la vicinanza dell'infrastruttura stradale, essa rappresenterebbe di fatto un vero e proprio corridoio ecologico naturale; ciò costituisce un obiettivo prioritario che è necessario

raggiungere, per migliorare la qualità dell'aria, l'assetto paesaggistico, la continuità dei corridoi ecologici e la realizzazione delle infrastrutture verdi capaci di favorire la rigenerazione ambientale delle parti più antropizzate.

Ciò nel rispetto dell'art. 54 delle norme del PTCP al punto h) che elenca quale obiettivo, la creazione di fasce vegetali a fianco delle attrezzature lineari ossia piantumazione, entro un'area di rispetto definita, di elementi vegetali con finalità di mitigazione degli impatti negativi indotti da dette infrastrutture, oltre che di connessione trasversale della rete ecologica.

Per tali motivazioni si ritiene necessario che l'Amministrazione Comunale rettifichi la previsione cartografica n. 3, mantenendo all'interno della fascia di rispetto dell'autostrada A-14 a contorno della struttura sportiva la zonizzazione F3 "zona di rigenerazione ambientale e di riequilibrio ecologico".

C) Decisione in merito alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 4/2008 e ss.mm.ii..

Dato atto:

- che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in data 11/01/2016 con comunicazione prot. prov.le n. 2016/566 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale la bozza conclusiva del riferimento da sottoporre al Presidente dell'Amministrazione Provinciale;

- che il Comune di San Mauro Pascoli ha risposto al confronto sulla bozza inviata, con nota pervenuta il 18/01/2016 acquisita agli atti con prot. prov. n. 2016/1734 condividendo gli esiti della proposta.

Atteso che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì– Cesena ;
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena (A.U.S.L.) Dipartimento Sanità Pubblica;

- che il Comune ha trasmesso a tali Enti il "Rapporto ambientale preliminare";

- che (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena e (A.U.S.L.) Dipartimento Sanità Pubblica sezione di Cesena, soggetti competenti in materia ambientale, esaminati i documenti trasmessi, escludono l'assoggettamento a V.A.S. della Variante in oggetto (parere PGFC ARPA 8641 del 19.08.2015 acquisito al prot. prov.le n. 2015/7716 del 03/09/2015);

Esaminato quanto individuato e descritto nel ***Rapporto Ambientale preliminare***, vista l'entità degli interventi proposti, si ritiene che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sull'ambiente.

Pertanto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, si ritiene **che le modifiche legittimamente conformabili della Variante in oggetto possano essere escluse, dalla procedura di V.A.S.** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Dato atto infine **che il presente provvedimento è da considerarsi urgente** per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria.

DECRETA

1) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/08 (ex combinato disposto di cui all'art. 13 della Legge 64/74 ed all'art. 37 della L.R. 31/02, come sostituito dall'art. 14 della L.R. 10/03), con la seguente prescrizione:

- Variante Cartografica n. 1: La progettazione esecutiva dovrà ridurre/eliminare il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione, attuando gli accorgimenti necessari a migliorare le caratteristiche geotecniche delle sabbie presenti (ad esempio tramite metodi di vibro-flottazione, aumento della densità relativa) o by-passando lo strato a rischio, poggiando le fondazioni sulle litologie sottostanti.

2) Di formulare le osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/78, espresse nella sezione **B)** della soprastante parte narrativa.

3) Di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

4) Di trasmettere Di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente - Pianificazione Territoriale ed al Comune di San Mauro Pascoli per il seguito di competenza.



PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

(Decreto prot. n. 3482 del 28/01/16)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta Simona Savini – Responsabile della P.O. Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Simona Savini

La sottoscritta Alessandra Guidazzi - Responsabile del Procedimento, dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Alessandra Guidazzi

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 29.01.2016

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 1/2/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Mauro Maredi

Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Mauro Maredi

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA